



Società Italiana di
Medicina Veterinaria
Preventiva

La valutazione del rischio e i provvedimenti dell'Autorità competente locale

Nocera Inf. (SA) 16/5/2025

La valutazione del rischio e le azioni in caso di non conformità alla normativa




E.C.M.
Educazione Continua in Medicina

dr. Alfredo Rossi

Esperto Legislazione alimentare

Veterinario dirigente ASL BN

© l'utilizzo è consentito solo per uso personale e di studio



Reg. UE n. 625/2017 del 15/3/2017

relativo ai **controlli ufficiali** e alle **altre attività ufficiali** effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari


d.Lgs n. 27/2021

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg. UE 2017/625

Art. 4 – Designazione delle autorità competenti

D. Lgs n. 27 del 2/2/2021

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere *a* , *b* , *c* , *d* ed *e* della legge 4 ottobre 2019, n. 117.





Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM).



Min. Agricoltura, Sovr. Alim e Foreste



O.d.C.
delegati
DOP-IGP-
STG
Prodotti Bio



Forze di Polizia



Carabinieri
Tutela Salute
NAS



Carabinieri
Tutela
Forestale



Carabinieri
Tutela
agroalimentare

Guardia di
Finanza

Organizzazioni di Controllo
(Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027)

© l'utilizzo è consentito solo per uso personale e di studio

Art. 4 – Designazione delle autorità competenti

Art. 2 D. Lgs n. 27 del 2/2/2021

Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti

1. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, **sono le Autorità competenti designate**, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali **nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori:**
 - a) **alimenti**, inclusi i nuovi alimenti, **e la sicurezza alimentare**, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle **indicazioni nutrizionali** e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti **allergeni** e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di **materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;**

Art. 2 D. Lgs n. 27 del 2/2/2021

10. Il **Ministero della salute**, in qualità di Autorità competente, può avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute, garantendone il coordinamento delle attività di accertamento con le attività di controllo svolte dalle altre Autorità territorialmente competenti. Il personale afferente al Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1 del presente articolo, informa l'Autorità competente dei provvedimenti adottati.

11. Al personale delle Autorità competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, **sospettino** la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.

Attività di amministrativa - Polizia sanitaria

normativa generale sugli atti amministrativi:


- Dpr n. 445/2005 T.U.Documentazione amm.va
- L. n. 241/1990 Procedimento amministrativo

normativa speciale di interesse:

- L. 689/1981 sanzioni amm.ve pecuniarie e leggi regionali applicative.

normativa speciale sanitaria:

- normativa comunitaria (pacchetto igiene, ecc)
- normativa nazionale (L.n.283/62, d. lgs 27/2021, ecc.)
- normativa regionale (PCRP, regolamenti, procedure, ecc.)



**Art. 13 reg UE 625/2017 – documentazione scritta dei controlli ufficiali
(Verbalizzazione delle operazioni svolte)**


Art. 14 metodi e tecniche dei controlli uff. (Atti di accertamento)

- rilievi visivi (ispezione)
- esame dei documenti
- valutazione delle procedure (HACCP, GMP, ecc.)
- rilievi strumentali e prove effettuate dall'impresa
- acquisizione di informazioni dal personale (intervista)
- campionamento, analisi e prove
- qualsiasi altra attività necessaria per rilevare casi di non conformità.

- rilievi fotografici e meccanici
- acquisizione in copia di materiale documentale
- dichiarazione della parte

Affinché si abbia l'efficacia probatoria il pubblico ufficiale deve menzionare nel verbale di ispezione l'attività da egli svolta.

Valutazione della non conformità



Struttura formale del provvedimento amministrativo

- **intestazione**: cioè l'indicazione dell'autorità da cui il provvedimento promana;
- **preambolo**: in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l'atto stesso è stato adottato, nonché le attestazioni relative agli atti preparatori;
- **motivazione**: che consiste in una "parte descrittiva", nella quale la P.A. indica gli interessi coinvolti nel procedimento e una "parte valutativa", nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi motivando le ragioni per le quali ha preferito soddisfare un interesse in luogo di un altro;
- **dispositivo**: che è la parte precettiva dell'atto e costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria;
- **luogo e data** di emanazione;
- **sottoscrizione** : cioè la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata.

Diritto alla difesa: ai sensi dell'art. 3, c. 4 della L. 241/90:

In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati *il termine e autorità a cui ricorrere*

Forma dell'atto amministrativo

Per **motivi di urgenza** il provvedimento può essere adottato e reso efficace *ad horas*. *E' il caso dei verbali ispettivi che contengono il provvedimento e che quindi non devono rispettare le precise regole della forma (art. 21-octies).*

(Vedi art.7, 21-bis e 21-quater L. 241/90)

L. n. 241/1990 - art. 21-octies. Annullabilità del provvedimento

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento

o sulla forma degli atti qualora, per la **natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato**. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione **dell'avvio del procedimento** qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-bis

Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

1. Il **provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati** acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il **provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia**. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi **carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci**.

Art. 21-quater - Efficacia ed esecutività del provvedimento

1. I provvedimenti amministrativi **efficaci sono eseguiti immediatamente**, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere **sospesa**, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere **prorogato o differito** per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

Art. 21-nonies – Annullamento d'ufficio

1. **Il provvedimento amministrativo illegittimo** ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, **può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico**, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. **Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.**

Art. 7 - Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 10. Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Legge n. 241/1990 s.m.i.

Nuove norme in materia di **procedimento amministrativo** e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

3. Motivazione del provvedimento

1. **Ogni provvedimento amministrativo**, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, [...] **deve essere motivato**, ... omissis ... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. *Omissis* ...

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere **indicato e reso disponibile**, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati **il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere**.

per relationem

I provvedimenti amministrativi emanati dall'autorità competente, sono in genere destinati a modificare la sfera giuridica dei destinatari, e per essere legittimi, devono rispettare gli elementi e i requisiti prescritti per la tipologia di atto, pena la nullità o annullabilità dell'atto.

Con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il profilo della responsabilità per il funzionario che ha lo ha emanato.


L'atto non deve essere affetto da violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere. Quest'ultimo vizio è riferito al potere esercitato dall'autorità e dunque alla sua attività.

Si tenga presente che i provvedimenti da adottarsi da parte dell'Autorità sanitaria sono perlopiù atti discrezionali e pertanto esposti al vizio dello sviamento di potere.

Principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi

Rispetto del principio costituzionale di **legalità**, secondo il quale l'amministrazione può esprimersi solo attraverso l'emanazione degli atti amministrativi previsti e tipizzati dalla legge

Nel rispetto del **principio di tipicità** l'esercizio del potere *deve essere mantenuto nei limiti previsti dalla disposizione legislativa specifica* che lo attribuisce all'Amministrazione, giacché **il provvedimento produce delle conseguenze vincolate, stabilite esplicitamente dalla legge;**



Provvedimenti che incidono sulla sfera dei diritti dei privati (sequestri, chiusure, ecc.)

provvedimenti amministrativi

I provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica dei destinatari

I provvedimenti restrittivi, limitano le facoltà dei destinatari, ovvero impongono degli obblighi.

Siamo di fronte a provvedimenti che in concreto realizzano l'ablazione di un diritto o di una facoltà. Si distinguono a seconda che incidano su diritti, ovvero creino obblighi.

Provvedimenti che incidono su diritti:

Distinti tra quelli che *incidono su diritti patrimoniali* e quelli che incidono su *diritti non patrimoniali*.

provvedimenti amministrativi

Tra i provvedimenti che incidono su diritti patrimoniali, si distinguono quelli **ablativi di beni o diritti reali**, da quelli creativi di vincoli o limitazioni alla proprietà.

Tra i provvedimenti ablatori reali rientra anche la **confisca** e il **sequestro**.

- **la confisca ha carattere sanzionatorio**, a seguito della commissione di un illecito amministrativo;
- il sequestro riveste, invece, **scopo cautelare**, collegandosi necessariamente ad una **situazione di pericolo** che potrebbe determinarsi a causa del bene.

Principi giuridici

I **principi ispiratori dell'attività amministrativa** che, insieme alla legge costituiscono una guida ed un orientamento per il raggiungimento del fine pubblico determinato, sono rinvenibili all'interno **dell'ordinamento europeo**; di **disposizioni costituzionali** e di **fonti di rango ordinario**.

✓ **imparzialità e buon andamento**  **ragionevolezza**

I provvedimenti della P.A. devono essere **immuni sul piano della logica**. Il principio è da intendersi, sotto vari aspetti: **congruità** fra la disciplina normativa e decisione amministrativa, **coerenza** tra valutazione compiuta e decisione presa, coerenza tra decisioni comparate.

✓ **proporzionalità**

✓ **precauzione**

principi dell'ordinamento comunitario

Art. 1 L. 241/90 s.m.i. - Principi generali dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da **criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza** secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai **principi dell'ordinamento comunitario**.

Principi giuridici



Principio di proporzionalità

3 elementi caratterizzanti:

- idoneità
- necessità
- proporzionalità (adeguatezza)

il principio di proporzionalità implica che ogni misura indirizzata ad incidere su singole situazioni soggettive private deve essere **idonea**, cioè adeguata all'obiettivo da raggiungere in concreto, e **necessaria**, nel senso che si deve ricorrere ad essa solo se non è disponibile un'altra misura ugualmente efficace, ma meno incidente negativamente sulla singola situazione privata.

Principio di proporzionalità

- ✓ Il **reg CE n. 178/2002** che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, circa "**i provvedimenti o gli altri interventi a tutela della salute**", consequenziali alla valutazione, gestione e valutazione del rischio, afferma che questi devono essere "**efficaci, proporzionati e mirati**" (*Consideranda n. 17*)
- ✓ all'**art. 17**, circa le "**misure e le sanzioni**" da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, la disposizione ribadisce che queste devono essere "**effettive, proporzionate e dissuasive**".

D. Lgs n. 27/2021 - Art. 5 - Non conformità

1. Al fine di adottare **provvedimenti proporzionati al rischio effettivo**, le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, **valutano le non conformità rilevate** nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Si definiscono come:

- a) **non conformità minori (nc)** quelle che **non comportano un rischio immediato** per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;
- b) **non conformità maggiori (NC)** quelle che **comportano un rischio immediato** per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.

D. Lgs n. 27 del 2/2/2021 - Art. 5 - Non conformità

2. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere ad una delle **seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale** di **attrezzature, locali, merci o animali**:

- a) **sequestro amministrativo** nei casi previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981;
- b) **sequestro penale** nei casi di rilevazione di illeciti penali;
- c) **blocco ufficiale** ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi residuali.



Art. 3 - definizioni



BLOCCO UFFICIALE

la **procedura** mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli **animali e le merci** soggetti a controlli ufficiali **non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione**; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti;

Solo per animali e merci che entrano nell'Unione (sez. III)

FERMO UFFICIALE

art. 137, p. 3.b **Azione in caso di sospetta non conformità alla normativa ...**

*I due termini sono tradotti allo stesso modo in inglese (official detention) e in francese (conservation sous contrôle officiel),
mentre in italiano sono stati tradotti in due modi diversi.*

*in sostanza si tratta dell'istituto del **sequestro amministrativo cautelare***

vedi art. 5 - D. Lgs n. 27/2021

Reg UE 625/2017 – titolo VII – azioni esecutive

Art.54 Reg 882/2004
Azioni in caso di non conformità alla normativa

Art. 137
Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione

sospetta non conformità

Art. 138
Azioni in caso di accertata non conformità

accertata non conformità

Art. 31 Reg UE 625/2017


3. Le autorità competenti **non delegano** a un organismo delegato o a una persona fisica la decisione in merito ai compiti di cui **all'articolo 138, paragrafo 1, lettera b)**, e all'articolo **138, paragrafi 2 e 3**.

Art.54 Reg 882/2004

Azioni in caso di non conformità alla normativa

Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:

- a) l'imposizione di procedure di igienizzazione o di **qualsiasi altra azione** ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa e alle norme sulla **salute e sul benessere degli animali**.
- h) **qualsiasi altra misura** ritenuta opportuna dall'autorità competente.



La discrezionalità tecnica deve essere orientata alla scelta della misura più idonea al caso concreto nel rispetto dei principi del diritto

Art. 137

Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione

1. Quando agiscono in conformità al presente capo, **le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi** per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente.
2. In caso di **sospetta non conformità**, le autorità competenti **svolgono un'indagine** per confermare o eliminare tale sospetto.
3. Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono:
 - a) **un'intensificazione dei controlli ufficiali** su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno;
 - b) **il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati**, a seconda del caso.

emergenze

indagini

Misure cautelari

Azioni in caso di sospetto

sequestro

Art. 138 - Azioni in caso di accertata non conformità

ex Art.54 Reg 882/2004

1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:

a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di **determinare l'origine e l'entità della non conformità** e per **stabilire le responsabilità dell'operatore**; e

b) adottano le **misure opportune per assicurare** che l'operatore interessato **ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi**.

Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della **natura di tale non conformità** e dei **precedenti dell'operatore** per quanto riguarda la conformità.

**Indagini
(epidemiologiche)**

**Responsabilità
amministrativa
penale**

**risoluzione n.c.
garanzie future**

**Criteri per la
valutazione delle
misure**

Art.138 reg. UE 625/2017

2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 del presente articolo **le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa** di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tra cui i seguenti:

- a) dispongono o eseguono **trattamenti su animali**;
- b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro **mezzo di trasporto**, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria;
- c) dispongono i **trattamenti sulle merci**, la **modifica delle etichette** o le **informazioni correttive** da fornire ai consumatori;

provvedimento

Sanità animale

trasporto animale

Sanità animale

**Alimenti –
mangimi ecc.
Informazioni al
consumatore**

Art.138 reg. UE 625/2017

- d) **limitano o vietano l'immissione in commercio**, lo spostamento, l'ingresso nell'Unione o l'esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione;
- e) dispongono che l'operatore **amenti la frequenza dei propri controlli**;
- f) dispongono che determinate attività dell'operatore interessato siano soggette a **controlli ufficiali più numerosi o sistematici**;
- g) dispongono il **richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione** di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;

Immissione in commercio

Import - export

frequenza in autocontrollo

Frequenza c.u.
(anche import)

Alimenti – mangimi ecc.

Art.138 reg. UE 625/2017

h) dispongono l'**isolamento o la chiusura**, per un periodo di tempo appropriato, della **totalità o di una parte** delle attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;

i) dispongono la **cessazione** per un periodo di tempo appropriato della **totalità o di una parte** delle attività dell'operatore interessato e, se del caso, dei **siti internet** che gestisce o utilizza;

j) dispongono la **sospensione o il ritiro della registrazione o dell'autorizzazione dello stabilimento**, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente;

**Isolamento -
chiusura**

**Cessazione
attività**

**registrazione o
autorizzazione**

**trasporto
animale**

k) dispongono la **macellazione o l'abbattimento di animali**, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali.

come nel caso del paragrafo 2 dell'art. 54 del reg CE n. 882/2004 si tratta di un **elenco meramente esemplificativo** che non limita le possibilità di intervento dell'Autorità competente.

3. Le autorità competenti trasmettono **all'operatore interessato o a un suo rappresentante**:

- a) **notifica scritta** della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e
- b) **informazioni su ogni diritto di ricorso** contro tali decisioni e sulla **procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso**.

4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili.

Art. 7 reg UE 625/2017 - Diritto di ricorso

Contro le decisioni adottate dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 55, dell'articolo 66, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 67, **dell'articolo 137, paragrafo 3**, lettera b), e **all'articolo 138, paragrafi 1 e 2**, riguardanti le persone fisiche o giuridiche, **è ammesso il ricorso da parte di queste ultime in conformità del diritto nazionale**.

Il provvedimento finale dell'autorità competente rappresenta il momento decisivo dell'attività di controllo ufficiale svolta dall'autorità competente.

Le misure devono essere adottate effettuando una corretta valutazione del rischio connessa al caso concreto e nel rispetto dei principi giuridici generali che sorreggono l'attività amministrativa.



© l'utilizzo è consentito solo per uso personale e di studio

Associazione Italiana Veterinari Igienisti

XXIX Convegno Nazionale

Bari 11-13 settembre 2019

Attestato Premio

miglior presentazione orale presenting author dipendente ASL

Rossi A.,

I provvedimenti in caso di non conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare: valutazioni tecniche e giurisprudenza


Italian Journal of Food Safety 2020; volume 9:8607

**Official controls on food
safety: Competent Authority
measures**

Analisi della giurisprudenza amministrativa

Sentenze

dal 1/2012 al 8/2019



Sentenza TAR Salerno N. 210/2014

RICORSO ... per l'annullamento

provvedimento dell'Asl di Salerno ... di sospensione dell'attività di ristorazione con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso la struttura adibita a paninoteca

MOTIVAZIONI

Omissis..

Rilevato che, nella fattispecie concreta, l'Asl di Salerno, **anziché adottare provvedimenti finalizzati a rimuovere le anomalie riscontrate**, anche prescrivendo il fermo interinale dell'attività nelle more della messa in regola, **fatta salva l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie accessorie**, ha immediatamente proceduto ad infliggere la sospensione *sine die* dell'attività di ristorazione, **in violazione del principio di proporzionalità che la citata normativa prescrive.**

PQM

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di sospensione dell'Asl di Salerno ... settembre 2013

Sentenza TAR Salerno n. 1606/2018

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 35 dell'11 luglio 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Montesano sulla Marcellana aveva ingiunto l'abbattimento senza indennizzo, entro le successive 72 ore, di n. 2 suini presenti nell'allevamento ...

MOTIVAZIONI

Considerato che il ricorso si rivela fondato, sotto il profilo della denunciata incompatibilità dell'adottata misura radicale dell'abbattimento col sistema normativo vigente in materia di prevenzione della MVS e con la proporzionalità del correlativo apparato sanzionatorio, per le ragioni sottoindicate, già accreditate da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 aprile 2018, n. 833:

la **misura restrittiva massima**, costituita dalla macellazione degli animali presenti in azienda (c.d. stamping out), è prevista nell'allegato II della direttiva 1992/119/CE (destinata dall'art. 270, comma 2, del regolamento UE n. 429/2016), attuata col d.p.r. n. 362/1996, **solo all'esito della "conferma" della MVS, a sua volta subordinata a specifiche condizioni oggetto di verifica in concreto;**

sul piano delle fonti normative statali, **l'art. 9 del d.lgs. n. 200/2010** si limita, in via generale, a comminare, al comma 7, una sanzione pecuniaria per il caso di inosservanza degli obblighi informativi sull'origine, sull'identificazione e sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati, nonché a prevedere, al comma 11, che, "qualora si tratti del primo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate,"

Sentenza TAR Salerno n. 1606/2018

MOTIVAZIONI

la macellazione di tutti i capi indistintamente, comminata dalla suindicata disposizione regionale e nella specie applicata dal Sindaco del Comune di Montesano sulla Marcellana in relazione alla mera ipotesi di inosservanza delle misure di biosicurezza, nonostante l'acclarata sieronegatività dei capi di bestiame in contestazione (cfr. rapporto di prova dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno -n. xxxx del xxxo 2018), non trova - come visto - alcun aggancio specifico nelle norme eurounitarie e nazionali;

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti con esso impugnati;



E.C.M.

Educazione Continua in Medicina

Grazie per l'attenzione

dr. Alfredo Rossi -

Esperto in Diritto alimentare - Veterinario dirigente ASL BN

© l'utilizzo è consentito solo per uso personale e di studio